

REPERTORIO N° 97340

RACCOLTA N° 11966

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO AR.2

DA STIPULARSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 43 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, li sette marzo

in Cuneo, Via Asilo numero 5, e nel mio ufficio

Avanti di me MUSSO dr. MARIO, notaio alla residenza di CUNEO

ed iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, sono personalmente comparsi:

- da una parte:

Il Signor:

GALLO GIACOMO, nato a Murello il 26 maggio 1953 e residente

in Cuneo, Corso Nizza numero 73

il quale dichiara di comparire non in proprio ma

a) nella sua qualità di amministratore unico della società a

responsabilità limitata "PROGRAMMA SVILUPPO S.R.L." con sede

in Cuneo, Via Felice Cavallotti numero 3


capitale sociale Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)

codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di CUNEO 03244920041

numero REA CN 274852

società costituita in Italia, di nazionalità italiana

a nome, per conto ed interesse della quale dichiara di agire



e stipulare

b) nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della "SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO I.C.E.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI GALLO DI GIUSEPPE GALLO E FIGLI", con sede in Cuneo, Via Felice Cavallotti numero 3
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 00667440044 e R.E.A. numero 117153,
anche a quanto infra espressamente autorizzato dai soci con autorizzazione in data 4 marzo 2016
a nome, per conto ed interesse della quale dichiara di agire
e stipulare

in seguito anche "i proponenti, o parte proponente o parti proponenti"

- dall'altra parte

GAUTERO LUCA, nato a Cuneo il 20 giugno 1970, domiciliato per la carica in Cuneo - Via Roma n. 28,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Cuneo, che, ai sensi dell'articolo 14 del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti", interviene quale rappresentante del

"COMUNE DI CUNEO" con sede in Cuneo, Via Roma numero 28

codice fiscale numero 00480530047

nel cui interesse agisce e stipula in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 22 settembre 2015 de-

positata agli atti del Comune

e di sua determina numero 1331 in data 14 ottobre 2015

Detti comparenti, della cui identità personale sono io nota-

io certo, convengono quanto segue:

PREMESSO CHE:

1) il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07.07.2008 e successive varianti approvate;

2) l'area interessata dal presente Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) risulta classificata come zona urbanistica "AR.2 - Ambiti di riqualificazione urbana", disciplinata dall'art. 50 delle N.d.A. del P.R.G.C vigente; inoltre, ai sensi dell'art. 51, tale ambito accoglie il trasferimento delle quote di edificabilità provenienti dalle aree classificate "AV1.13 - Ambiti di valorizzazione ambientale" dal P.R.G.C.;

3) il proponente del P.E.C. (Soc. PROGRAMMA SVILUPPO s.r.l.) risulta essere proprietario dei terreni come di seguito indicato, censiti al Catasto Terreni:

- Foglio 91 mappale 675 (ex 1318/parte - 1353/parte - 273/parte - 885/parte)

in forza dell'atto Not. Gallo Enrico rep. 50687 del 15.01.2009 trascritto a Cuneo il 12.2.2009 ai numeri 1544/1277

in forza dell'atto Not. Gallo Enrico rep. 52033 del

18.05.2013 trascritto a Cuneo il 4.6.2013 ai numeri 5161/4193
in forza dell'atto mio rogito rep. 96637 del 11.12.2014 regi-
strato a Cuneo il 7.1.2015 al numero 103 serie 1T
- Foglio 91 mappale 725 - 728
in forza dell'atto Not. Gallo Enrico rep. 52033 succitato
- Foglio 91 mappale 2597 (ex 1318/parte)
in forza dell'atto Not. Gallo Enrico rep. 50687 del
15.01.2009 succitato
- Foglio 91 mappale 2600 (ex 1353/parte)
in forza dell'atto Not. Grosso Ivo rep. 82212 del 15.07.2009
trascritto a Cuneo il 17.7.2009 ai numeri 7050/5642
- Foglio 91 mappale 2603 (ex 273/parte)
in forza dell'atto Not. Gallo Enrico rep. 52033 succitato
4) la Società I.C.E.G. Impresa Costruzioni Edili di Gallo
Giuseppe e Figli risulta essere proprietaria dei terreni, ri-
cadenti nell'ambito AV1.13, come di seguito indicato, censi-
ti al Catasto Terreni:
- Foglio 92 mappale 58
in forza dell'atto Not. Drago Renato rep. 55306 del
14.07.1989 trascritto a Cuneo il 27.7.1989 ai numeri
4369/5422
5) l'utilizzo della edificabilità ammessa pari a 2.344 mq di
S.U.L. avviene usufruendo della S.U.L. ammessa per l'ambito
AR.2 pari a 1.908,90 mq, sommata alla S.U.L. trasferita dal-
l'Ambito di valorizzazione AV1.13 ed alla contestuale cessio-

ne gratuita dei terreni compresi nell'ambito AV1.13 pari a

mq 8.702;

6) ai sensi dell'art.51 delle N.d.A. l'ambito di trasformazione AR.2 deve accogliere il trasferimento di diritti edifi-

catori provenienti da un ambito AV nella percentuale minima

del 50% della edificabilità teorica "atterrabile", il propo-

nente ha scelto di dimensionare tale edificabilità al

68,38%, corrispondente ad una SUL in atterraggio di 435,10

mq;

7) per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle

aree di cui trattasi è stato redatto un progetto di Piano E-

secutivo Convenzionato, a firma dell'Arch. Bernabei Arianna,

dello studio Tau & Temi, in Cuneo, secondo i disposti degli

art. 43 e 45 della Legge Regionale 56/77 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, costituito dai seguenti elaborati

grafici, presentati in data 17.04.2015 prot. n. 23221, tutti

depositati agli atti del Comune:

- Fascicolo unico, in formato A3, composto da:

2a) Estratto catastale con area d'intervento.

2a1) Mappa catastale con i terreni oggetto d'intervento.

2d) Rilievo topografico dei terreni interessati dal P.E.C..

2d1) Opere di urbanizzazioni esistenti - Acquedotto e Fognatura.

2d2) Opere di urbanizzazioni esistenti - Rete Enel, Telecom e I.P..

2e) Documentazione fotografica (Tavole 2e, 2e1, 2e2).

3.2) Planimetrie stralcio delle previsioni del Piano Regolatore Generale.

3.3) Planimetria del Piano Esecutivo Convenzionato.

3.3a) Verifica superficie permeabile.

3.3b) Verifica superficie parcheggi pubblici.

3.3c) Verifica superficie parcheggi privati.

3.4) Tipologia edilizia e destinazioni d'uso.

3.4a) Calcolo H. media (H. virtuale) del sottotetto abitabile.

3.4b) Calcolo H. media (H. virtuale) del sottotetto agibile e non abitabile.

3.4c) Sezione trasversale A-A' - Stato attuale e progetto.

3.5) Planimetria catastale delle aree in cessione e frazionamenti.

3.7) Planimetria d'inserimento del P.E.C. all'interno del P.R.G.C.

3.8) Superamento delle barriere architettoniche.

3.9) Planimetria d'inserimento ambientale.

3.10) Illustrazioni grafiche: inserimenti fotografici.

- 3.1 Relazione illustrativa.

- 3.11 Computo metrico delle Opere di urbanizzazione

- 3.11a) Planimetria generale di progetto OO.UU.

- 3.11b) Schema smaltimento acque meteoriche

- 3.11c) Schema allacciamento all'acquedotto comunale ed im-

pianto di irrigazione

- 3.11d) Schema impianto di illuminazione pubblica

- 3.11e) Schema quadro elettrico illuminazione pubblica

- 3.11f) Relazione tecnico illustrativa illuminazione pubblica

- 3.11g) Calcolo illuminotecnico e rendering illuminazione parcheggio

- 3.11h) Sezioni e particolari costruttivi

- 3.6) Norme di attuazione.

- 4 - Schema di Convenzione

- 5 - Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi del D.M.

11.03.1988

- 6 - Frazionamento Catastale

8) il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato di cui trattasi è stato presentato in data 11.03.2014 prot. 15716 e successivamente integrato in data 17.04.2015 prot. n. 23221;

9) il progetto è stato esaminato dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 07.07.2014 e accolto con Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 08.08.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. 56/77; successivamente è stato depositato all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, per la necessaria pubblicazione ed informazione ai cittadini, e nei successivi 15 giorni potevano essere presentate le osservazioni, senza che siano state prodotte osservazioni ed opposizioni;

10) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 22 settembre 2015 esecutiva il 13 ottobre 2015 è stato approvato il P.E.C. ed il relativo schema di convenzione;

11) il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato si inquadra nelle previsioni urbanistiche vigenti del Comune di Cuneo ed è conforme alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

12) i proponenti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e qualifica sono certo, dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto pubblico,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO della CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica - a mezzo di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) - secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale dei terreni catastalmente descritti nelle premesse, al fine di realizzare un fabbricato con destinazione residenziale e terziaria e le necessarie opere di urbanizzazione.

Articolo 2

ATTUAZIONE del PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

L'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato sui terreni siti nel Comune avverrà in conformità agli articoli 49, 51 e 52 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), delle norme della presente Convenzione, nonché secondo il progetto descritto negli elaborati del Piano Esecutivo Convenzionato stesso, depositato agli atti del Comune.

L'ultimazione dell'intervento (fabbricato ed opere di urbanizzazione) avverrà entro il termine di validità del Piano Esecutivo Convenzionato e cioè 10 anni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente P.E.C.

Tutti i Permessi di Costruire dovranno essere richiesti al Comune entro la scadenza temporale del P.E.C. Il Comune, a seguito di richiesta da parte dei proponenti, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti, durante l'esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà di questi ultimi.

L'area complessiva del P.E.C. dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni urbanistiche e del progetto architettonico di cui alle tavole allegate.

Potrà comunque essere presentato un progetto edilizio che pur rispettando sostanzialmente la sagoma dell'edificio vada a specificare e/o a variare l'aspetto tipologico-compositivo o planimetrico del lotto rispetto a quanto depositato, ciò con riserva di giudizio insindacabile dell'Amministrazione

Comunale.

Gli spazi pubblici e/o privati di uso pubblico dovranno essere realizzati con disegno unitario e materiali uniformi con identiche caratteristiche tipologiche e di colorazione, come risulta dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione approvato e di cui verrà rilasciato apposito Permesso di Costruire.

Gli edifici e le parti interrato, comprese eventuali camere di aerazione non potranno occupare o invadere aree pubbliche.

Articolo 3

UTILIZZAZIONE

URBANISTICA ed EDILIZIA del P.E.C.

Il Piano Esecutivo Convenzionato - P.E.C. ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale dei terreni siti nel Comune di Cuneo, descritto negli elaborati di progetto, con una superficie complessiva di mq. 4.242, contraddistinti al Catasto Terreni di Cuneo, al Foglio 91, come segue:

mappale 675 mq. 2.121

mappale 725 mq. 66

mappale 728 mq. 357

mappale 2597 mq. 1.214

mappale 2600 mq. 256

mappale 2603 mq. 228

ricadenti nell'ambito "AR.2 - Ambiti di riqualificazione ur-

bana"

e al Catasto Terreni di Cuneo, al Foglio 92, come segue:

mappale 58 mq. 8.702

ricadente nell'ambito "AV1.13 - Ambiti di valorizzazione ambientale"

Si riassumono nel seguente schema i dati del dimensionamento urbanistico dell'Ambito AR.2:

SCHEDA TECNICA

A	AREA FONDIARIA (ACE+VE)	50% St	mq 2.121
B	AREA DA URBANIZZARE (VS)	50% St	mq.2.121
	Parcheeggi pubblici	mq	1.530
	Verde pubblico	mq	591
C	SUPERFICIE TERRITORIALE St (A + B)		mq 4.242

Nelle aree di cui alla lettera A) è prevista la realizzazione di un edificio per complessivi 2.344 mq di S.U.L., con le seguenti destinazioni:

Residenziale:	mq	1.640,80 (70%)
Terziario:	mq	703,20 (30%)
Totale	mq	2.344,00

La S.U.L. in progetto è così suddivisa:

Sul propria dell'ambito AR.2 :	mq	1.908,90
Sul derivante da ambito AV1.13:	mq	435,10
Totale	mq	2.344,00

L'utilizzo della edificabilità complessiva pari a 2.344 mq di S.U.L. avviene usufruendo della S.U.L. propria dell'ambi-

to AR.2 pari a 1.908,90 mq, sommata alla S.U.L. trasferita dall'ambito Ambito di valorizzazione AV1.13 pari a 435,10 mq, quest'ultima viene maturata grazie alla contestuale cessione gratuita di mq 8.702 mq di terreni compresi nell'ambito AV1.13 (censiti al Catasto Terreni di Cuneo al Foglio 92 mappale 58) in ragione dell'indice di edificabilità $U_t = 0,05$ mq/mq.

Ai sensi dell'art.51 delle N.d.A. l'ambito di trasformazione AR.2 deve accogliere il trasferimento di diritti edificatori provenienti da un ambito AV1 nella percentuale minima del 50% della edificabilità teorica "atterrabile" e nel rispetto del proprio indice fondiario massimo ($U_f \text{ max (AR.2) } = 1,20$ mq/mq).

Il proponente, mediante la cessione gratuita di 8.702 mq di terreni ricadenti in ambito AV1.13, ha scelto di dimensionare tale edificabilità in atterraggio al 68,38%, corrispondente alla suddetta SUL di 435,10 mq.

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della convenzione.

Il progetto dell'edificio, con le sue caratteristiche tipologiche, sarà più compiutamente definito dai proponenti dopo l'approvazione del presente P.E.C., al momento della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, nei limiti del dimensionamento urbanistico fissato dal P.E.C.

Le modalità di utilizzazione delle aree per le urbanizzazioni

ni di cui alla lettera B) ed i tempi per la loro realizzazione sono definite ai successivi articoli.

Articolo 4

CESSIONE GRATUITA di AREE DESTINATE ad OPERE

di URBANIZZAZIONE PRIMARIA e di AREE RICADENTI in AMBITI AV1

Le parti proponenti, in relazione al disposto degli articoli 43 e 45 della Legge Regionale n. 56/77 s.m.i., nonché dell'articolo 8 - comma 5 - della legge 17 agosto 1942, n. 1150 s.m.i. "Legge urbanistica", con il presente atto cedono a titolo gratuito - e quindi senza indennizzo e/o senza corrispettivo - al Comune di Cuneo, che accetta, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione interne al perimetro del P.E.C. e quelle relative all'ambito AV1.13, così come indicate negli elaborati grafici di progetto e qui appresso riepilogate:

La società "PROGRAMMA SVILUPPO S.R.L." il terreno censito catastalmente al

Foglio 91 Mappale n. 675 di are ventuno centiare ventuno RD 20,81 RA 10,95

La "SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO I.C.E.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI GALLO DI GIUSEPPE GALLO E FIGLI" il terreno censito catastalmente al

Foglio 92 mappale 58 di are ottantasette centiare due RD Euro 58,42 RA Euro 47,19

Per ogni più precisa designazione e delimitazione dei terre-

ni ceduti senza alcun corrispettivo al Comune di Cuneo, le parti fanno pieno ed incondizionato riferimento alle planimetrie, che vengono allegare al presente atto in unico fascicolo sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, con dispensa dalla lettura, sulla quale i terreni ceduti sono contornati in colore rosso.

Per abbondanza precisano le parti che le cessioni di cui sopra riguardano solo le aree in oggetto e non i relativi diritti edificatori che restano pertanto in capo alle parti cedenti stesse, che confermano che provvederanno successivamente a riequilibrare le rispettive posizioni.

Le singole parti cedenti dichiarano che le aree in questione (loro pervenute in forza degli atti citati nelle premesse del presente atto), sono liberi da persone e da cose, da vincoli di qualsiasi natura, oneri reali di cui all'art. 253 decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta, e le stesse vengono trasferite nello stato attuale di fatto e di diritto, con accessi e pertinenze, usi, diritti, ragioni, servitù attive e passive che agli immobili suddetti competono per legge e titoli di provenienza, con le più ampie garanzie di evizione e spoglio, con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o di restituzione qualora per qualsiasi ragione le aree destinate alla edificazione non venissero in tutto o in parte utilizzate nei termini pre-

visti.

I terreni di cui trattasi e sovra citati sono ceduti dalle società "PROGRAMMA SVILUPPO S.R.L." e ""SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO I.C.E.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI GALLO DI GIUSEPPE GALLO E FIGLI" al Comune di CUNEO senza corrispettivo, ma escluso ogni spirito di liberalità, trovando viceversa il suddetto trasferimento la propria causa nell'adempimento degli obblighi assunti, comunque posti dal Comune di CUNEO e facenti carico alle società cedenti.

Le parti, per quanto ovvio, vogliono precisare che la natura delle pattuizioni di cui alle presenti cessioni è in ogni caso da ricondurre ai "contratti con prestazioni corrispettive" e non già alle donazioni per carenza assoluta dello spirito di liberalità (animus donandi).

Le parti cedenti rinunciano a qualsiasi diritto di ipoteca legale che comunque potesse loro spettare ed esonerano il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliare da ogni responsabilità in merito.

Le parti cedenti dichiarano altresì di avere verificato che sui terreni oggetto di cessione non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale e che non esistono a carico dei beni in oggetto vincoli di cui all'art. 10 legge 21 novembre 2000 numero 353 s.m.i.

Ai sensi della legge 19 marzo 1990 numero 55, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono per la stipula-

zione del presente contratto le incapacità previste dall'articolo 32 quater del codice penale.

Per il trattamento tributario delle presenti cessioni di area si richiamano:

- per quanto riguarda l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali: articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601, nonché le altre eventuali leggi successive ed inerenti tutte.

Le parti dichiarano che la presente operazione non è rilevante ai fini I.V.A., sia in quanto trattasi di cessione di terreni non fabbricabili, sia ai sensi dell'art. 51 della legge 21.11.2000 n. 342.

Le parti danno atto che i presenti trasferimenti vengono effettuati senza alcun corrispettivo e che, ai soli fini fiscali e repertoriali, e per ogni conseguente effetto derivante dalla presente convenzione, il valore delle aree rimane convenzionalmente pattuito in Euro 54.115,00 (cinquantaquattromilacentoquindici virgola zero zero), pari a Euro 5,00/mq.

Le relative spese notarili e di registrazione/trascrizione saranno a totale carico del proponente.

Articolo 5

ONERI ed OPERE di

URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA

La parte proponente, ai sensi della normativa vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabelle parametriche adot-

tate attualmente dal Comune di Cuneo, in conformità ai dispo-
sti regionali, si impegna, per sé e per gli aventi causa a
qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune di Cuneo gli one-
ri di Oneri di Urbanizzazione (OO.UU - art. 16 del D.P.R.
n. 380/2001) per complessivi Euro 203.351,37 (duecentotremi-
latrecentocinquantuno virgola trentasette), articolati in:
mq 1.640,80 x €/mq 33,33 = Euro 54.687,86 per OO.UU. 1a per
destinazione residenziale
mq 1.640,80 x €/mq 50,19 = Euro 82.351,75 per OO.UU. 2a per
destinazione residenziale
mq 703,20 x €/mq 55,12= Euro 38.760,38 per OO.UU. 1a per de-
stinazione terziaria
mq 703,20 x €/mq 39,18 = Euro 27.551,38 per OO.UU. 2a per de-
stinazione terziaria
Totale OO.UU primaria Euro 93.448,24
Totale OO.UU secondaria Euro <u>109.903,13</u>
Totale Euro 203.351,37
All'atto del rilascio dei Permessi di costruire verranno pun-
tualmente verificate superfici e volumi in progetto; pertan-
to i suddetti importi potranno subire modificazioni anche
sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dal-
l'Amministrazione Civica.
Il Comune, sentiti i competenti Uffici e previo nulla osta
degli stessi, consente la facoltà di scomputare totalmente
dall'ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione pri-

maria e secondaria di cui sopra, la cifra corrispondente alla realizzazione di opere di urbanizzazione ritenute necessarie, realizzate a carico della parte proponente, secondo le modalità attuative previste dalle leggi vigenti in materia all'atto della firma della convenzione.

A tale scopo la parte proponente, anche in relazione al disposto dell'art. 45 c.2, L.R. n. 56/1977 e s.m.i., si fa carico per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo della realizzazione delle sottoelencate opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 c.1, della stessa e precisamente:

Parcheggi - Aree verdi € 95.120,65

Oneri della sicurezza € 2.500,00

PER UN IMPORTO TOTALE DI € 97.620,65

(Euro novantasettemilaseicentoventi virgola sessantacinque)

A titolo di indennizzo per l'utilizzo esclusivo e temporaneo di un'area pubblica, utilizzo che consente al titolare dell'intervento un significativo risparmio sulle lavorazioni necessarie alla realizzazione dei piani interrati, lo stesso Titolare del Permesso di Costruire si impegna a realizzare a proprie spese sull'area in questione una sistemazione a prato ed in particolare verrà effettuata la rimozione del terreno di coltivo esistente compreso materiali impropri sullo stesso depositati, integrazione con terreno di coltivo vagliato e realizzazione di tappeto erboso.

Tale intervento, realizzato a cura e spese della parte propo-

nente, in forma aggiuntiva rispetto alle ulteriori opere concordate previste a scomputo degli oneri d'urbanizzazione, viene presuntivamente stimato in Euro 10.379,35 (diecimilatrecentosettantanove virgola trentacinque).

L'intervento descritto verrà realizzato in accordo con gli Uffici Comunali, e verrà contabilizzato a misura in sede di fine lavori utilizzando le voci di elenco prezzi del Permesso di Costruire.

Qualora l'intervento in questione venisse quantificato per un importo inferiore ad euro 10.379,35 (diecimilatrecentosettantanove virgola trentacinque), il Titolare del Permesso di Costruire realizzerà opere aggiuntive per un importo pari alla differenza e sempre con la stessa modalità di valutazione sopra riportata.

I servizi tecnologici di luce, gas, telefono ed irrigazione privata saranno a totale cura e spese del proponente e, pertanto, faranno esclusivo capo allo stesso eventuali contributi che fossero richiesti dalle società erogatrici dei citati servizi per gli allacciamenti ed eventuali opere connesse.

La realizzazione di tali servizi tecnologici non è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione.

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opere e delle quantità totali si rimanda ai computi metrici stimativi, depositati agli atti del Comune. Relativamente alle lavorazioni di cui sopra ed al preventivo di spesa totale, gli

uffici competenti del Settore Lavori Pubblici hanno espresso

nulla osta in data 22.05.2015 prot. n. 31005.

La parte proponente presterà garanzia del suddetto importo delle opere di urbanizzazione a scomputo mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria, di cui al successivo articolo della presente convenzione.

Restano a carico dei proponenti gli oneri relativi all'elaborazione della progettazione esecutiva e direzioni lavori di dette opere per le quali si dovranno concordare i dettagli tecnici con il Settore Lavori Pubblici.

Qualora a consuntivo l'importo della quota delle opere eseguite a scomputo risultasse inferiore a quanto determinato secondo le tariffe degli OO.UU., il proponente si impegna ad integrare tale importo versandone la differenza prima dell'accettazione delle opere da parte del Comune.

La parte proponente dovrà comunque realizzare totalmente le opere di propria competenza previste in convenzione senza chiedere alcun compenso aggiuntivo, ancorché il costo totale delle stesse risultasse superiore agli importi calcolati in base alle tariffe in vigore presso il Comune di Cuneo, nonché all'importo complessivo sopra stimato.

Il trasferimento al Comune di Cuneo delle opere oggetto di cessione verrà eseguito con le modalità indicate ai successivi articoli, restando intesi che fino a detto trasferimento sarà a carico della parte proponente e degli eventuali avven-

ti causa ogni onere di manutenzione delle opere realizzate,
a norma della presente convenzione.

Dette opere verranno eseguite direttamente a cura della parte proponente, anche in presenza di lievitazione dei costi ed ultimati nel termine di 10 anni e comunque non oltre la data di richiesta di abitabilità/agibilità dell'edificio.

La differenza fra l'importo degli oneri sopra determinati ed il costo totale delle opere di urbanizzazione a scomputo che la parte proponente intende eseguire, dovrà essere corrisposta al Comune in quattro rate semestrali secondo le usuali rateizzazioni e con le modalità operate dal Comune.

Articolo 6

CONTRIBUTO relativo al COSTO di COSTRUZIONE

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 380/2011.

Resta inteso che tale contributo è a carico del/i titolare/i dei permessi di costruire ed ogni determinazione al riguardo sarà assunta secondo le disposizioni vigenti all'atto della domanda degli stessi.

Articolo 7

PROGETTAZIONE ESECUTIVA e

PROCEDURA per la REALIZZAZIONE delle OPERE DI URBANIZZAZIONE

A SCOMPUTO degli ONERI

I permessi di costruire delle opere di urbanizzazione verranno

no rilasciati sulla base dei progetti esecutivi redatti secondo le Linee guida per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri e s. m. e i., approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 93/2009 e s.m. e i. Prima del rilascio del permesso di costruire potranno essere richieste e concordate ulteriori possibili modifiche alle lavorazioni, nel rispetto dell'importo convenzionato.

Articolo 8

OPERE ed IMPIANTI da REALIZZARSI

A SCOMPUTO degli ONERI di URBANIZZAZIONE

e PRESA IN CARICO del COMUNE

Il Comune di Cuneo esercita il potere di sorveglianza sulle opere e gli impianti di urbanizzazione realizzati a scomputo. Con congruo anticipo (almeno 15 giorni) dovrà essere data comunicazione al Settore Lavori Pubblici della data di inizio presunta dei lavori, del nominativo dell'Impresa/e con relativo/i recapito/i (indirizzo, telefono e posta elettronica) e del Direttore dei Lavori.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata la planimetria di cantiere e degli accessi provvisori ed un cronoprogramma dettagliato della realizzazione delle opere di urbanizzazione, contenente eventuali scadenze intermedie da concordare con gli uffici dell'Amministrazione e le priorità d'attuazione delle opere pubbliche (viabilità e servizi interrati) rispetto alle opere edilizie private.

Nel corso dei lavori dovrà essere permesso l'accesso al cantiere ai tecnici dell'Amministrazione ed al collaudatore, per le verifiche in corso d'opera delle lavorazioni. Durante la conduzione dei lavori di urbanizzazione il Comune, attraverso i propri uffici competenti, potrà far ordinare quelle prescrizioni e modifiche che si rendessero necessarie per la loro buona esecuzione.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione la parte proponente procederà al tracciamento preventivo dei tracciati viari, dei fili di fabbricazione e di quanto altro attiene al P.E.C. stesso. Un tecnico individuato dell'amministrazione comunale verificherà il tracciamento proposto.

La/e Ditta/e appaltatrice/i dei lavori è/sono tenuta/e a comunicare all'Amministrazione ed al collaudatore, le eventuali sospensioni e ripresa dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dettate dagli uffici tecnici comunali e/o dell'Azienda Cuneese dell'Acqua (A.C.D.A.), nel rispetto delle caratteristiche individuate nell'elenco prezzi, nel computo metrico e nel Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali modifiche in fase di realizzazione saranno collaudate solamente se preventivamente concordate con gli uffici comunali competenti.

Qualora venga constatata difformità o difetti di esecuzione

delle opere rispetto al progetto esecutivo approvato, l'Amministrazione comunale ordinerà l'immediata sospensione dei lavori ed il soggetto attuatore dovrà provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche sotto la piena responsabilità legislativa del Direttore unico dei lavori.

La sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale, ove confermata da sentenza definitiva dell'autorità arbitrale, non interrompe il decorrere dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori.

Viene fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale richiesta scritta della parte proponente - qualora ostino precise e motivate ragioni tecniche - proroghe al tempo utile per l'ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui trattasi.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere variazioni ai progetti autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, qualora per motivate ragioni tecniche si rendesse necessaria la loro modifica per meglio soddisfare la programmazione comunale.

Al termine dei lavori, in fase di richiesta di collaudo e presa in carico delle opere, oltre alla certificazione di conformità delle opere, dovrà essere presentato un computo estimativo consuntivo degli stessi. Qualora dall'analisi del consuntivo e dall'esame delle lavorazioni, l'importo complessivo delle opere eseguite a scomuto risultasse inferiore a

quanto determinato secondo accordo in convenzione, la parte

proponente si impegna ad integrare tale importo versandone

la differenza all'Amministrazione, prima dell'accettazione

delle opere da parte del Comune.

Entro il periodo di 3 mesi dall'ultimazione dei lavori il Co-

mune provvederà, con proprio personale o mediante affidamen-

to a tecnico esterno all'Amministrazione, alle operazioni

per il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione,

le cui spese saranno a carico della parte proponente.

A copertura delle operazioni di verifica e validazione del

progetto nonché di quelle per le prove sulla qualità dei ma-

teriali e delle lavorazioni, e per il collaudo delle opere

realizzate, l'operatore privato è tenuto a versare all'Ammi-

nistrazione una somma calcolata nella percentuale dell'uno

virgola cinque per cento (1,5%) dell'importo complessivo del-

le opere di urbanizzazione a scomuto previste nel progetto

esecutivo oggetto di convenzione.

Il 50% della cifra di cui sopra dovrà essere versata in sede

di richiesta di rilascio del permesso di costruire delle ope-

re di urbanizzazione, mentre il restante 50% dovrà essere

versato dall'operatore privato in sede di richiesta di col-

laudo delle opere di urbanizzazione.

Quanto sopra è previsto anche ai sensi dell'art. 92 del D.

Lgs 163/2006 e dell'art. 4 del CAPO I - Parte VI del REGOLA-

MENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI approva-

to con Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del
20/12/2011 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 79
del 26/03/2013.

Solo dopo l'accertata corretta esecuzione delle suddette ope-
re e relativo collaudo potrà essere svincolata la fideiussio-
ne per l'importo dei lavori.

Il collaudo con esito favorevole non elimina la responsabi-
lità della parte proponente per vizi o difetti ai sensi del
codice civile.

A seguito del collaudo, sarà rilasciato il certificato di a-
gibilità/abitabilità degli edifici, fino ad allora, l'Ammini-
strazione resta pienamente e totalmente sollevata da ogni re-
sponsabilità ed obbligo derivante dall'esecuzione e dalla
conduzione delle opere anche ai fini civili e penali, ivi
comprese l'ordinaria e straordinaria manutenzione e per ogni
eventuale danno derivante da atti vandalici e similari.

Articolo 9

TEMPI di ESECUZIONE delle OPERE di URBANIZZAZIONE

FASI TEMPORALI - INADEMPIENZE

Per le opere di urbanizzazione la parte proponente - in rela-
zione al disposto dell'art. 45 p.to 4 della L.R.56/77 - si
obbliga, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a
ultimare le opere di cui ai precedenti articoli non oltre la
data di richiesta di abitabilità/agibilità dell'edificio.

Resta inteso che la data di inizio delle opere di urbanizza-

zione dovrà essere comunicata ai competenti uffici comunali

- a mezzo di raccomandata - con preavviso di almeno 15 giorni.

Il ritardo nell'esecuzione di tali opere oltre il termine fissato dal precedente articolo 5 (ovvero oltre la scadenza stabilita da eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione comunale), porterà ad una penale convenzionale a carico della parte proponente fissata nello 0,05% dell'ammontare netto contrattuale delle stesse, per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. N. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici").

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale di cui sopra, calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire direttamente le opere non costruite, in danno della parte proponente e con azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

In caso di inadempienza da parte della parte proponente ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il

Comune - previa diffida ad adempiere nel termine di giorni

15 - potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire. Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno, previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e di rilascio dei permessi di costruire.

Il Comune dovrà inoltre dichiarare, in danno della parte proponente, la decadenza della presente convenzione nei seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per la parte non eseguita:

- a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, salvo casi di forza maggiore;
- b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
- c) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
- d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all'art. 15;
- e) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione;
- f) mancato inserimento - da parte dei proponenti - delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui al successivo articolo (Trasferimento degli obblighi), negli atti

di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione;

g) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti alla parte proponente per effetto della presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della cauzione prestata, l'esecuzione in danno dei proponenti delle opere di urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza.

Articolo 10

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA delle AREE CEDUTE

Il Comune acquirente è immesso nel pieno possesso del sito come sopra ceduto con effetto immediato.

Le aree oggetto di cessione o già cedute all'Amministrazione comunale non potranno essere utilizzate per l'allestimento del cantiere relativo ai fabbricati privati previsti, salvo casi particolari che dovranno essere espressamente autorizzati dietro apposita richiesta del Titolare. In ogni caso non potranno essere allestite aree di cantiere o depositi di materiale di qualunque tipologia sulle aree destinate a verde.

L'eccezionale autorizzazione sarà concessa senza correspon-

sione di oneri a qualsiasi titolo, anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali e fermo restando il rispetto dei termini temporali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione concordati con gli uffici comunali.

Il Comune di Cuneo resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà derivare da una non corretta utilizzazione delle aree stesse da parte dei proponenti. E' inteso che fino all'avvenuta consegna delle aree resta a carico dei contraenti ogni onere di manutenzione delle aree.

E' fatto divieto di utilizzare le aree cedute come discarica o deposito di materiali di qualunque tipo e/o asportare il terreno e/o eseguire reinterri, senza espressa autorizzazione comunale.

Articolo 11

RILASCIO del CERTIFICATO di

ABITABILITÀ/AGIBILITÀ

Resta stabilito anche convenzionalmente, per quanto riguarda la parte proponente, che il Comune non rilascerà alcun certificato di abitabilità ed agibilità dei locali a norma dell'art. 57 della L.R. 56/77 se non quando la parte proponente o aventi titolo abbiano adempiuto alla realizzazione delle opere relative alle urbanizzazioni, nei tempi e secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

Articolo 12

ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Qualora la parte proponente non provveda nei termini stabiliti, all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi specificati, il Comune, previa messa in mora con un preavviso comunque non inferiore a tre mesi, si riserva la facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione della parte proponente ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, oltre che all'incameramento della penale convenzionale di cui all'articolo seguente.

Articolo 13

GARANZIE FINANZIARIE

e ADEMPIMENTI

A garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione - ed in relazione al disposto di cui all'art.45 punto 2 della L.R. n.56/1977 - la parte proponente ha costituito, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, la seguente cauzione fideiussoria, e precisamente:

fidejussione n° 009960 emessa dalla CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A. in data 1 marzo 2016

che viene rilasciata al Comune per l'importo di Euro **203.351,38** (duecentotremilatrecentocinquantuno virgola trentotto), - corrispondente al 100% degli oneri di urbanizzazione, posti a carico della parte proponente.

La parte proponente si obbliga inoltre, entro 15 giorni dal-

la richiesta del Comune, a:

a) integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si dimostrasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio.

b) integrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di inadempienze.

Si dà atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del giudice.

La fideiussione avrà durata decennale e potrà essere, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotta proporzionalmente, fino alla corrispondenza dell'80%, in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico della parte proponente, in misura tale che l'ammontare della fideiussione sia sempre pari al costo effettivo delle opere di urbanizzazione ancora da eseguire, valutato in base agli indici ufficiali del settore edilizio.

Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dal collaudo definitivo delle opere.

Articolo 14

TRASFERIMENTO degli OBBLIGHI

In caso di alienazione parziale o totale delle aree interessate dal P.E.C., la parte proponente sarà obbligato a porre, ed a far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, incluse le garanzie fidejussorie, con apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge.

Dovrà dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo la parte proponente sarà tenuta ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito.

In ogni caso di trasferimento frazionato dei beni interessati dal P.E.C. e dei competenti oneri sopra riferiti, la parte proponente, o i suoi aventi causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili. Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.

I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti -

dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare le opere e gli impianti suddetti per necessità ed interesse collettivo, anche prima del termine sopra stabilito.

Articolo 15

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 e 2, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, le singole parti cedenti dichiarano e garantiscono che:

- i terreni oggetto di cessione hanno le caratteristiche risultanti dai due certificati di destinazione urbanistica Prot. n. 15014 e 15017 rilasciati entrambi in data 3 marzo 2016 relativi ai fondi in oggetto, che al presente atto si allegano sotto le lettere "B" e "C", con dispensa dal darne lettura per entrambi.

Dichiarano le parti che a far tempo dal rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni;

- non è stata fino ad oggi trascritta, nei registri immobiliari, alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Ai sensi dell'art. 10 capo II della Legge numero 353 del 21 novembre 2000, le parti cedenti dichiarano che i soprassuoli dei terreni di cui al presente atto non sono stati percorsi dal fuoco nei quindici anni antecedenti alla data odierna.

Articolo 16

SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle notarili e di registrazione, nonché catastali inerenti i frazionamenti, saranno a totale carico della parte proponente. Allo scopo si richiede il trattamento fiscale agevolato, di cui alla Legge 28 giugno 1943, n° 666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Articolo 17

RINUNCIA ad IPOTECA LEGALE

Le parti proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione legale nei registri immobiliari, che potesse eventualmente competere loro in dipendenza della presente convenzione, con esonero di responsabilità per il competente Conservatore dei registri Immobiliari.

Articolo 18

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti, in dipendenza della presente convenzione, saranno risolte da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Cuneo, un secondo dalla parte proponente ed un terzo con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo. Il lodo arbitrale sarà inappellabile e verterà anche sulle spese.

Articolo 19

RINVIO a NORME di LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, sia generali che comunali, in particolare alla Legge Urbanistica 18.08.1942, n.1150, alla Legge 28.01.1977, n.10, al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Le violazioni alla presente convenzione sono sanzionate dall'articolo 30 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001.

Per abbondanza ed ove possa occorrere, le parti contraenti signori Gautero Luca e GALLO GIACOMO, in suddette rispettive qualità,

dichiaratesi edotte e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, per le dichiarazioni mendaci, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, prestano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando che:

a) i trasferimenti di area sono avvenuti senza pagamento alcuno;

b) le parti contraenti non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto.

Atto da me letto alle parti, che lo approvano ed in conferma

meco lo sottoscrivono essendo le ore diciotto.

Scritto e compilato integralmente sotto la mia direzione e

responsabilità in parte da persona di mia fiducia con mezzi

meccanici su trentasei facciate e fin qui di una trentasette-

sima di dieci fogli ed in parte a mano da me notaio


All'originale firmato:

LUCA GAUTERO

GIACOMO GALLO

MARIO MUSSO NOTAIO

N°-2100



Ufficio Provinciale di Cameo - Territorio Servizi Catastrali - Direttore DARIO GIOVANNI COSELLA

Via. tel. 10.90 euro

Caricato
 Riccardo Galle
 Marco Menonni



